



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11398 del 2021, proposto da

Claudia Tullio, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Claudia Antinori, Francesca Sperati, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva di merito - Allegato D e Allegato E, all'esito della «Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL'INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni

a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge. n. 208 del 28 dicembre 2015» pubblicata in data 16/07/2021 all'albo pretorio on line di Roma Capitale, laddove assegna alla ricorrente un errato punteggio ai TITOLI DI CULTURA E SERVIZIO collocandola in posizione deteriore rispetto alla posizione cui avrebbe diritto;

- della Determinazione Dirigenziale Provv. Num. 1095/2021 del 16/07/2021, pubblicata all'albo pretorio on line e avente ad oggetto: « la rettifica della graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL'INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 7/12/2020»;

- degli atti, verbali e documenti relativi a tutte le operazioni di acquisizione, valutazione ed attribuzione dei punteggi per i titoli professionali e di servizio, laddove non le è stato attribuito un punteggio pari a 3,00 punti relativo alla effettiva presenza della ricorrente all'interno di una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente non risulta aver espressamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di essere inserita “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola d’infanzia”, ai fini del riconoscimento dei tre punti previsti dall’art. 3 del bando (“valutazione dei titoli”);

Ritenuto:

- che allo stato non emergono elementi idonei a far ritenere che, come dedotto dalla ricorrente, la mancata dichiarazione del suddetto titolo di servizio nella domanda di partecipazione sia da ascrivere ad un malfunzionamento del sistema informatico;
- che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, appaiono fondate le censure della ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in favore della ricorrente nel caso in cui gli ulteriori titoli professionali e di servizio dichiarati presupponessero l’inserimento della stessa “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia”;
- che la ricorrente nella domanda di partecipazione ha dichiarato di aver prestato servizio nelle scuole dell’infanzia a gestione diretta del IV Municipio di Roma Capitale;
- che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all’amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione della ricorrente e della documentazione successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto:

- che è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che precedono, anche con riserva, in graduatoria la ricorrente;

- che per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- che Roma Capitale dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data

in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- che Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- che la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- che la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- che in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 6 aprile 2022 per la decisione della causa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO